

COMUNE DI GAZZOLA

Provincia di Piacenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 31-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - P.E.F. 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI anno 2022 -

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 19:00, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente/Assente
1) Simone MASERATI	Presente
2) Gregorio VERNILE	Presente
3) Guido DOTTI	Presente
4) Maria RATTOTTI	Presente
5) Arianna RAZZA	Presente
6) Cristian DOLDI	Presente
7) Alessandro PICCA	Presente
8) Sonia VERMI	Presente
9) Ferdinando CALEGARI	Presente
10) Gabriele ALBERICI	Presente
11) Claudio RATOTTI	Presente

TOTALE.....Presenti 11 Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI DOTT. DE FEO.

Il Sig. Simone MASERATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 (c.d. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
 - il Decreto "Aiuti" 2022 approvato il 2 maggio ricorda i termini di approvazione delle Tariffe e del PEF TARI con il posticipo dei termini per l'approvazione del Bilancio 2022 al 31 maggio 2022 disposto dall'art.3, co.5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, n.15;
-
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Rilevato che in base al nuovo metodo tariffario Arera (MTR-2) la definizione dei Costi complessivi si esplica sull'arco di un quadriennio, come da modello che l'Autorità applica anche negli altri settori che regola (servizio idrico, gas, energia elettrica) in una logica di "percorso di avvicinamento" tra livello delle entrate tariffarie e livello dei costi;

Dato atto che la determinazione dei Costi del PEF ha tenuto conto di un tasso di crescita ammesso derivante dalla somma: del Tasso di inflazione programmata (1.7% da MTR-2); del Recupero di produttività elaborato da Atersir usando un algoritmo conforme al metodo - comune per comune - non inferiore -0.1%; dai PG e QL definiti in base alle innovazioni concordate tra gestore e singoli comuni (perimetro gestionale e qualità del servizio);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gazzola è presente e operante l'Ente di Governo d'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le precedenti delibere di Consiglio comunale n. 11 del 27.07.2020, di approvazione delle tariffe Tari applicate per l'anno 2020 (a conferma di quelle del 2019) e la n. 14 del 29/06/2021 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 con annesse agevolazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale TARI approvato con atto di C.C. n. 13 del 29/06/2021 adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 116/2020;

Rilevato che ATERSIR con delibera CAMB 53/2022 del 20/05/2022 ha approvato i PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Piacenza, gestione Iren Ambiente SpA;

Rilevato che l'Ente di governo d'ambito, in data 20/05/2022, ha trasmesso a questo Comune l'elaborazione dei PEF 2022-2025 per i comuni della provincia di Piacenza;

Esaminato il piano finanziario inviato, allegato al presente atto, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL),

il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un **costo** complessivo di € **451.305,41** suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate Tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il Piano Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, devono essere trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e che pertanto si provvederà al successivo invio al ricevimento della documentazione da parte di IREN Ambiente S.p.a. per quanto di sua competenza;

Ritenuto in tale sede di procedere contestualmente all'approvazione delle Tariffe TARI per il 2022 a copertura del Piano finanziario ivi riportato;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI rimane il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Verificato altresì che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che: - come disposto dall'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

- per l'art. 4 del D.P.R. 158/1999, l'Ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica il totale dei costi da coprire mediante la tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, prevista dal comma 1, comma 658, della Legge 147/2013;

- per l'art. 8 del D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato

il "Piano finanziario" di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Confermate le agevolazioni ordinarie previste dal vigente Regolamento TARI sopra richiamato;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, hanno scadenza il 30 giugno per l'acconto ed il 2 dicembre per il saldo;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con l'approvazione delle **tariffe** TARI da applicare per l'anno 2022 secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente deliberazione "Tariffe Tari 2022" distinte tra Utenze Domestiche e Non Domestiche;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ed il Documento unico di Programmazione, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 23/12/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 8, Astenuti n. 3 (Calegari Rattotti Alberici) Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario Tari - **P.E.F. 2022-2025** inviato e approvato dall'Ente di Governo e redatto con i nuovi criteri previsti dal MTR-2;
- DI APPROVARE gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima inerenti le **Tariffe Tari 2022**, così come suddivise nelle varie categorie di utenza e l'esposizione dei costi a copertura;
- DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- DI PRENDERE ATTO del parere positivo espresso dal Revisore del Conto come richiesto da normativa in materia;

Inoltre, e con apposita votazione espressa con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 8, Astenuti n. 3 (Calegari Rattotti Alberici) Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 visti in tempi imposti dalla normativa.

IL SINDACO
(Simone MASERATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DE FEO DOTT. GIOVANNI)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).